

## **Corte Penale Internazionale (CPI): Il procuratore Luis – Moreno Ocampo abbandona la Palestina**

Ocampo abbandona la Palestina. Il procuratore Ocampo tenta di proibire alle vittime palestinesi l'accesso alla Corte Penale Internazionale (CPI), la sola giurisdizione in grado di fare luce sulla situazione in Palestina. Ricordiamo che esiste un grande principio, che è quello dell'accesso al pronunciamento del giudice. Il procuratore presso la CPI è un'autorità preposta all'indagine (un Pubblico Ministero), non un giudice, quindi la sua manovra dovrebbe – giuridicamente – essere destinata al fallimento.

Lo scorso 3 aprile, il procuratore Ocampo ha deciso, per conto suo, cioè senza interpellare i giudici della Corte, che la competenza della CPI sulla Palestina dipendeva dal parere del Consiglio di sicurezza... il quale blocca l'ammissione dello Stato di Palestina – riconosciuto da 130 Stati nel mondo – all'Assemblea generale dell'ONU. Un abbandono, che equivale ad un rinnegamento. Ma il bisogno di giustizia è tale che questa manovra sarà inevitabilmente un fallimento. Sarà un fallimento vergognoso per il procuratore Luis – Moreno Ocampo.

### **LA PROCEDURA**

In seguito all'operazione militare *Cast Lead (Piombo Fuso)* avvenuta tra la fine di dicembre 2008 e la metà di gennaio 2009 – che provocò 1500 morti palestinesi, 5000 feriti e distruzioni sistematiche – tutti i difensori della causa palestinese si erano rivolti al procuratore della Corte Penale Internazionale per denunciare tali fatti, costitutivi di crimini di guerra e di crimini contro l'Umanità (Art. 15.1 dello Statuto). Il 22 gennaio 2009, il Ministro della Giustizia palestinese aveva depositato (come peraltro è consentito dall'Art. 12-3 dello Statuto) una dichiarazione in cui il suo governo chiedeva alla Corte Penale Internazionale di esercitare la sua competenza riguardo “tutti gli atti commessi sul territorio della Palestina a partire dal 1° luglio 2002”. Il 1° luglio 2002 è la data di entrata in vigore dello Statuto della Corte. Si tratta di una dichiarazione con carattere retroattivo, come consentito dallo Statuto. Altri Paesi lo hanno fatto, e questa retroattività non è mai stata messa in discussione.

### **I FATTI**

Il fatto che siano stati commessi dei crimini rientranti nelle incriminazioni previste dallo Statuto della Corte, non è stato contestato da nessuno, all'infuori di Israele. Quei crimini sono dunque considerati “legalizzati” sia da Israele sia dal procuratore Ocampo, da quando costui ha messo in atto il suo rinnegamento. A questo punto, non si tratta di accusare, ma di dichiarare che c'è materia per un'inchiesta. I fatti commessi dall'esercito israeliano a Gaza meritano, ovviamente, un'inchiesta. Sono peraltro descritti da numerosi rapporti: Rapporto Goldstone per il Consiglio dei Diritti dell'Uomo, Rapporto Dugard per la Lega Araba, nonché dall'ONU e dalle grandi ONG, da Amnesty International al Human Right Watch (Vigilanza sui diritti dell'Uomo). In altri casi, non riguardanti la Palestina, il procuratore Ocampo aveva ritenuto più che sufficienti le informazioni comunicate dalla stampa o dai servizi segreti, per di più mentre le operazioni erano ancora in corso, cioè quando nessuna verifica sul posto era possibile. Questa è una lampante dimostrazione dell'uso del metodo dei due pesi e delle due misure, quindi della negazione della giustizia, signor procuratore Ocampo!

Il dibattito non è stato incentrato sui fatti – la materia dell’inchiesta – ma sulla competenza della Corte. Ci risulta dunque evidente che il comportamento del procuratore Ocampo è del tutto privo di serietà, poiché dalla dichiarazione del 22 gennaio 2009, la CPI si è pronunciata in altri casi, e la sua giurisprudenza è accertata. Dunque, l’assurda decisione del procuratore va peraltro a cozzare con la stessa giurisprudenza della Corte.

Ci sarà molto da dire su questa decisione, sul piano giuridico, e su ciò che vuol dire questo abbandono delle funzioni giurisdizionali da parte del procuratore. I Palestinesi sanno che nulla si farà prima del tempo necessario. Quindi, si organizzano per la concertazione. Ma occorre organizzarsi per rivolgersi all’Assemblea degli Stati Membri, e alla Corte stessa.

Ma per comprendere appieno l’aberrazione della posizione assunta dal procuratore Ocampo, ecco alcuni fondamentali dati di fatto che comprovano l’abbandono arbitrario delle sue funzioni.

### **La CPI, una Corte indipendente dal Consiglio di sicurezza**

La CPI è un organismo indipendente dal sistema dell’ONU. Esiste un legame con il Consiglio di sicurezza, che può coinvolgere la Corte e fondare la sua competenza o sospendere una procedura in corso per un anno, se tale procedura è un ostacolo alla pace. Tutto qui. La CPI non deve la sua esistenza alla volontà del Consiglio di Sicurezza. Essa esiste poiché 115 Stati hanno ratificato il suo statuto, ed essa deve dunque la sua esistenza soltanto agli Stati Membri.

Nel suo comunicato, lo stesso procuratore Ocampo ricorda che 130 Stati hanno riconosciuto la Palestina come Stato. Ciò significa che per la maggioranza degli Stati del pianeta, la Palestina E’ uno Stato. Il Consiglio di Sicurezza blocca la sua ammissione all’ONU, per via del veto degli USA, ma ciò è un mero abuso di potere. La realtà oggettiva è semplice: tutti gli Stati sono giuridicamente uguali, e nel nome di tale maggioranza giuridica, la Palestina è uno Stato. Ma il procuratore Ocampo preferisce inchinarsi servilmente dinanzi gli USA... che a loro volta rifiutano di riconoscere la CPI. E dire che quando era stata creata la CPI, c’era il timore che questo procuratore fosse troppo indipendente...

### **Il caso più semplice: le Isole Cook**

Secondo Ocampo, si dovrebbe essere membro dell’ONU per poter avere udienza presso la CPI. Però questa affermazione è smentita dalla realtà: le Isole Cook, che non fanno parte dell’ONU, sono riconosciute dalla CPI e hanno ratificato il trattato. Questo esempio dovrebbe essere sufficiente, o no? Abbiamo cercato negli archivi, ma non abbiamo trovato alcun procedimento presentato da Ocampo presso il Consiglio di sicurezza, allorché le Isole Cook hanno aderito alla CPI... Una dimenticanza? O piuttosto, è il parametro dei due pesi e due misure?

### **L’Assemblea generale dell’ONU si è già pronunciata**

Non solo lo Stato di Palestina è riconosciuto dalla maggioranza degli Stati, ma l’Assemblea generale dell’ONU ha essa stessa riconosciuto alla Palestina la funzione giudiziaria, nel titolo della sua inalienabile sovranità. Nel novembre del 2009, l’Assemblea generale dell’ONU ha convalidato il rapporto Goldstone, avendolo riconosciuto veritiero; e ha chiesto alla Palestina di promuovere una causa legale per giudicare i fatti. Quindi, il riconoscimento che interessa la CPI, ossia l’esistenza di una funzione giurisdizionale, è stabilita da quella risoluzione. Ebbene, a causa dell’occupazione

israeliana con finalità colonizzatrici, lo Stato di Palestina non è in grado di esercitare tale funzione. Ciò non vuol dire che tale funzione è scomparsa... A meno che si voglia ammettere che il colonizzatore può usurpare tutto, persino il diritto del popolo a chiedere giustizia dei crimini subiti.

Inoltre, viene quasi da ridere (amaramente) nel vedere il procuratore Ocampo chiedere il parere dell'Assemblea generale dell'ONU... la quale si è già pronunciata in proposito.

Piccola precisazione non inutile: nel seno dell'Assemblea generale degli Stati membri della CPI, vi si riscontra, tenuto conto del voto al OG ONU, che la maggioranza degli Stati che hanno riconosciuto questa funzione giudiziaria statale è ancor più grande della maggioranza degli Stati (130) che hanno riconosciuto la Palestina come Stato. Ed il procuratore si pone ancora delle domande! L'anomalia di tale comportamento è evidenziata anche dallo Statuto, secondo il quale non spetta al procuratore pronunciarsi, bensì alla Corte. E nessuno confonderà il procuratore e la Corte...

### **La cancelleria l'aveva scritto: è una competenza della Corte... non del procuratore**

Il pragmatismo, anche qui, è illuminante. La dichiarazione di competenza del 21 gennaio 2009 è stata registrata dalla cancelleria, dove è stato risposto che la registrazione non assicurava la ricevibilità, e che "i giudici" si sarebbero pronunciati sulla validità della dichiarazione di competenza. Ecco, quindi, un'indicazione piuttosto forte, proveniente dalla Corte stessa. Non spetta al Procuratore mettere fine ad un'inchiesta, ma ai giudici, ovvero ai magistrati che compongono le sezioni giudiziarie. Questa nota della cancelleria è coerente con le più chiare regole giurisprudenziali.

### **Soltanto la Corte ha la competenza di decretare sulla sua competenza**

Questa norma corrisponde, d'altronde, ad un principio fondamentale della giustizia internazionale, chiamato il principio *Kompetenz-Kompetenz*, che è il risultato di una grande tradizione giuridica e che è stato ripreso dalla CPI. Nel diritto internazionale, non esiste legislatore, così come avviene nell'ordine giuridico interno con il parlamento. Inoltre, spetta a ciascuna Corte di pronunciarsi sulla sua propria competenza, e soltanto la Corte ha competenza di pronunciarsi sulla competenza.

E la Corte si è pronunciata nel caso Bemba (decisione di conferma degli oneri, del 15 giugno 2009):

“23. Indipendentemente dalla formulazione dell'articolo 19-1 dello Statuto, il Tribunale considera che ogni organo giudiziario è giudice della sua propria competenza, anche in assenza di riferimento esplicito a questo fine. Ciò è un elemento essenziale all'esercizio delle funzioni di ogni organo giudiziario. Un tale potere deriva dal principio riconosciuto de “la competenza della competenza”.

Per adottare questa soluzione, la CPI fa riferimento a due importantissimi precedenti. La Corte d'appello della ex Jugoslavia nel caso Tadic, del 2 ottobre 1995, ha sentenziato che il potere di un tribunale internazionale di determinare la sua propria competenza “è un elemento di fatto maggiore della competenza incidentale o implicita di ogni tribunale giudiziario”. La Corte Internazionale di Giustizia, nel caso *Nicaragua*, del 26 novembre 1984, aveva affermato che “la Corte deve sempre assicurarsi della propria competenza, prima di esaminare un caso in maniera approfondita”. La CPI ha fornito tutti i dettagli di applicazione nei casi Kenya (Marzo 2010) e Costa d'Avorio (Ottobre 2011).

## **La gravità dei fatti impone al procuratore di investire la sezione preliminare della Corte**

Data l'enorme gravità dei fatti commessi dall'esercito israeliano durante l'operazione *Piombo Fuso*, il Governo palestinese ha dato competenza alla Corte Penale Internazionale. Il Procuratore ha aperto un dossier, ha ricevuto il Ministro della Giustizia, l'Assemblea generale dell'ONU ha riconosciuto la competenza giudiziaria della Corte, e le autorità giudiziarie palestinesi, con il sostegno delle vittime, chiedono alla Corte di pronunciarsi. Il procedimento giudiziario locale, auspicato dall'Assemblea generale dell'ONU, si rivela fallimentare, ed il Procuratore deve trasmettere il resoconto della situazione ai giudici della Corte, nella formazione denominata "sezione preliminare"; e qui i giudici, in applicazione del principio competenza- competenza, si pronunciano sulla competenza della Corte riguardo la Palestina. I difensori dei diritti dei Palestinesi saranno presenti, i difensori dello Stato israeliano potranno esserlo, se lo vorranno; e avrà quindi luogo un dibattito giudiziario. Nella società del Diritto, il dibattito in contraddittorio dinanzi i giudici è fondamentale.

La Palestina agisce contro Israele, che è la potenza occupante. In tal modo, la Palestina chiede in giudizio la parte di sovranità usurpata da Israele. Quindi, l'affermazione secondo cui la Palestina non può dare competenza alla CPI per il solo motivo che essa non sarebbe uno Stato a tutti gli effetti, fa sì che si consegni la decisione all'aggressore (!). Ciò è, peraltro, in contrasto con lo scopo dello Statuto della CPI: la lotta contro l'impunità.

### **E allora?**

Il procuratore Ocampo, che prima della sua partenza tra qualche mese, vorrebbe arrampicarsi sugli specchi, spiega che la procedura è solo sopravvalutata. Deve riprenderla fin da domani, tenendo conto delle risposte dategli dalla risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU nel novembre 2009... e che egli ha dimenticato di menzionare nel suo comunicato.

I Palestinesi dovranno farsi ascoltare a L'Aia, e l'atteggiamento del procuratore nel bloccare l'accesso alla Corte al fine di vincolare l'azione della giurisdizione alla buona volontà del Consiglio di sicurezza è una tale violazione dello Statuto che costringerà a rivolgersi direttamente ai giudici della Corte.

In conclusione, la decisione del procuratore Ocampo è basata su di un grave errore: egli è un'autorità preposta all'indagine, non è un giudice; e non ha il potere di privare i Palestinesi del diritto al pronunciamento del giudice.

**Gilles Devers** (avvocato, rappresentante delle organizzazioni che hanno presentato la denuncia alla CPI per «crimini di guerra» e «crimini contro l'umanità» nei confronti d'Israele, per i massacri di palestinesi perpetrati durante l'operazione «Piombo fuso» a Gaza)

**Traduzione di Pasquale Navarra per il Forum Palestina**

**Articolo in francese su <http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/2012/04/04/cpi-le-procureur-ocampo-abandonne-la-palestine.html>**